

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO SANITA'

**DIPARTIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI
DEL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SERVIZIO 6° - Assistenza Sanitaria diretta, medicina di base e sociale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
- VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99;
- VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 ed in particolare l'art. 34 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
- VISTO l'art. 15 c. 11 dell'A.C.N. 23/03/05 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
- VISTO il D.A. n. 8927 del 26/10/06, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/06, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23/03/05;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445;
- VISTO il D.D.G. n.0761 del 02/04/08 (G.U.R.S. n. 17 del 18/04/08), come rettificato ed integrato dai DD.DD.GG. n. 1253 del 09/06/08 (G.U.R.S. n. 29 del 27/06/08), e n. 02487 del

03/10/08 (G.U.R.S. del 17/10/08) con il quale sono state approvate le Graduatorie Regionali definitive di Medicina Generale valide per l'anno 2008, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di Assistenza Primaria;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende UU.SS.LL. della Regione relativamente agli incarichi carenti di assistenza primaria accertati alla data del 1° marzo 2008;

VISTO l'art. 39, comma 8 A.C.N. 23/03/05, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1 comma 16 del D.L. 324/93, convertito nella Legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della L. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 33 A.C.N. 23/03/05;

VISTO l'Accordo Regionale, reso esecutivo con D.A. n. 9324 del 19/12/06 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art.16 comma 7 dell'A.C.N. 23/03/05, si è stabilito che nell'ambito della Regione Siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34 comma 2 lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2 comma 2 D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

VISTO l'art. 16 comma 9 dell'A.C.N. 23/03/05, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;

VISTA la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23/03/05 ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16 , comma 7, lett.a) del medesimo A.C.N. 23/03/05, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle Aziende UU.SS.LL alla data del 1° marzo 2008;

D E C R E T A

ART. 1 - Le zone carenti di Assistenza Primaria, accertate al 1° marzo 2008 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

ART. 2 - Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) I medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1 comma 16 del D.L.324/93, convertito nella L. 423/93 limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della L. 412/91.
- b) I medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione Siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
- c) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2008, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti) o "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato Regionale Sanità – Dipartimento Regionale Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera – Servizio 6° - Piazza Ottavio Ziino n. 24 – 90145 - Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

ART. 3 – I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devono allegare la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 comma 8 A.C.N. 23/03/05, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "A1"). Gli stessi saranno graduati secondo l'anzianità di attività come medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'attività di medico generico ex enti mutualistici.

ART. 4 - I medici di cui al punto b) del precedente art.2 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1").

L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

ART. 5 - I medici di cui al punto c) del precedente art.2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2008, specificando il punteggio conseguito.

ART.6 – I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria valida per il 2008, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art.16 comma 7 lett. a) A.C.N. 23/03/05, con l’attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in medicina generale.

ART. 7 - In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.

ART. 8 – Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2 del presente decreto sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:

- a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria valida per l’anno 2008;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
- b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31/01/05 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
- c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell’ambito della Regione Siciliana fin dal 31/01/05 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. “C1”).

ART. 9 - Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.

ART. 10 - I medici di cui all’art. 2 lett. c) del presente decreto, in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

ART. 11 - L’ Assessorato Regionale alla Sanità, fatto salvo il disposto di cui agli artt.39 comma 8 e 34 comma 2 lett.a) A.C.N. di Medicina Generale 23/03/05, riserva una percentuale del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G. di cui all’art.1 comma 2 e all’art.2 comma 2 del D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e D.Lvo 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all’altra percentuale di aspiranti.

ART. 12– Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35 comma 1 A.C.N. 23/03/05 avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34 comma 2 lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.

ART. 13 - Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art.35 comma 1 A.C.N. 23/03/05 è cancellato, dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 4 dicembre 2008

IL DIRIGENTE SERVIZIO
F.to Dott. Michele Saladino